

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1229/4108/sott.22/11

Roma, 12 gennaio 2006

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.5.3. Comunicazione delle autorimesse con locali immondezzaio e piccoli ripostigli.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale a condizione che, la comunicazione avvenga tramite filtro a prova di fumo e che il locale sia provvisto di aerazione pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche tramite canalizzazioni di corrispondente resistenza al fuoco.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza, il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Milano, relativo alla possibilità di prevedere un locale per la raccolta dei rifiuti, costituente compartimento antincendio, in comunicazione diretta con il corsello dell'autorimessa attraverso porta REI 120.

Premesso che tale possibilità è esplicitamente prevista per autorimesse con capacità di parcheggio fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (punto 3.5.2), si ritiene che, nel caso delle autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autovetture oppure oltre il secondo interrato, la regola tecnica non indichi in modo esplicito le modalità di comunicazione con attività non comprese tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982, che pertanto devono essere individuate caso per caso in funzione della valutazione del rischio.